

Allegato "A" alla delibera di Giunta Comunale n. 304 del 9.10.2007

Regolamento per il riconoscimento di "Cane di quartiere"

Art 1

Può essere riconosciuto "Cane di quartiere", il cane che vive libero sul territorio del comune di Eboli per il quale è stata accertata la non sussistenza di pericolosità per uomini, animali o cose.

Art 2

Il cane di quartiere deve avere i seguenti requisiti:

- a) Non deve essere un cane morsicatore;
- b) Non deve aver subito segnalazioni in quanto autore di molestie;
- c) Non deve appartenere alle seguenti razze: pit – bull, dobermann, rottweiler, dogo argentino;
- d) Deve essere clinicamente sano;
- e) Deve essere vaccinato contro le malattie più comuni dal Servizio veterinario dell'ASL SA2;
- f) Deve essere iscritto all'anagrafe canina e microchippato a nome del Comune di Eboli;
- g) Deve essere sterilizzato chirurgicamente dal Servizio Veterinario dell'ASL SA2
- h) Deve portare come segno di riconoscimento ben visibile un collare rosso e una medaglia recante il nome dell'Associazione affidataria e il numero di telefono della persona affidataria;
- i) Deve sussistere la eco – etocompatibilità del cane nel quartiere dove è inserito;
- j) Deve essere assistito dal volontario dell'Associazione che ne assume l'onere della gestione garantendo:
 - la giornaliera somministrazione di alimenti, effettuata in modo da non imbrattare il suolo pubblico;
 - la vigilanza sullo stato di salute del cane, assicurando allo stesso adeguata assistenza sanitaria presso le strutture Veterinarie dell'ASL.

Art 3

Il servizio veterinario dell'ASL SA 2 sottoscrive con le Associazioni iscritte all'Albo Regionale delle associazioni per la protezione degli animali di cui all'art. 16 della Legge Regionale 24 novembre 2001 n.16 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" protocolli d'intesa che stabiliscono le condizioni per il riconoscimento del cane di quartiere.

Art 4

La proposta di riconoscimento dei singoli animali viene formulata dalle Associazioni di cui sopra al Servizio Veterinario dell'Asl di riferimento che procede all'accoglimento o al respingimento dell'istanza, secondo le linee guida interpretative della LR 16 del 24 novembre 2001, dettate dalla Deliberazione n.3438 del 12 luglio 2002 dell'Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.42 del 9 settembre 2002.